



COMUNE DI ONIFAI

Provincia di Nuoro

Codice Fiscale: 80006610911 - P.I.V.A. 00475780912

Tel. 0784/97418 - 97196 - Fax 0784/97278 - Cell. 3337756123 - E mail piemtheonifai@tiscali.it

POLIZIA MUNICIPALE

N.di Prot. Cat.....
(Da citare nella risposta)

Onifai, il 7 Febbraio 2006

Ordinanza n. 1/06 Del 7 Febbraio 2006	<u>ORDINANZA DI DIVIETO DI TRANSITO PER GLI AUTOCARRI DI MASSA A PIENO CARICO SUPERIORE A 3,5 TONNELLATE LUNGO LA STRADA COMUNALE ONIFAI-CAMIAI-MARIA IDDA-MARIA GRECA</u>
---	---

IL SINDACO

SENTITA la relazione dell'Ufficio Tecnico Comunale che segnala la presenza di numerosi avvallamenti del fondo stradale localizzati in vari punti della strada comunale Onifai/Camiai/Maria Idda/Maria Greca".

SENTITO in proposito l'Ufficio di Polizia Municipale il quale riferisce che tale inconveniente si possa attribuire al transito di mezzi pesanti divenuto ormai di routine lungo tale percorso.

RITENUTO necessario procedere a stabilire adeguati divieti e limitazioni di carattere permanente lungo tutto il percorso della strada comunale in oggetto in relazione non solo alle esigenze della circolazione, ma anche alle caratteristiche strutturali della strada stessa che non consente un traffico ordinario di veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate.

VISTO gli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni.

VISTO l'art. 50 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267.

ORDINA

- L'istituzione di un divieto di transito ai veicoli di massa e pieno carico superiore a 3,5 tonnellate lungo tutto il percorso della strada Comunale Onifai/Camiai/Maria Idda/Maria Greca.
- In deroga a quanto sopra disposto possono essere rilasciate autorizzazioni di transito per comprovati necessari motivi.
- Non sono soggetti ai suddetti divieti i mezzi di proprietà comunale, quelli adibiti ad interventi di assistenza pubblica e di pubblica utilità, quelli di soccorso e di pronto intervento, i mezzi agricoli di coloro che risiedono nelle zone interessate al divieto purchè si attengano al percorso più breve per raggiungere le coltivazioni.
- L'Ufficio tecnico comunale è incaricato di installare la necessaria segnaletica stradale.
- Il personale dell'Ufficio di Polizia Municipale e gli altri agenti della forza pubblica sono incaricati della vigilanza per la puntuale osservanza della presente.
- Per la trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dalle norme del D.Lgs. n. 285/92.

- A norma dell'art. 3 comma 4, della Legge n. 241 del 7 Agosto 1990, si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge n. n. 1034/71, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.
- In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/92, sempre nel termine di sessanta giorni, può essere proposto ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei LL.PP., con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento approvato con D.P.R. n. 495/92.

IL SINDACO
(Giovanni Branchitta)